

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2966

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARLI, VIZZINI, CORDA, CUNIAL, CURRÒ, DEL MONACO, DI LAURO,  
EHM, FLATI, SIRAGUSA, SPESSOTTO, TERMINI, VILLANI**

Disposizioni per la tutela dei grandi carnivori e la promozione  
della convivenza con essi

*Presentata il 23 marzo 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1997, i pianigradi erano biologicamente estinti da tutto l'arco alpino centrale e sopravvivevano solo tre orsi molto anziani in Trentino. Nel 1999 è stato avviato il progetto « *Life Ursus* » che, grazie al finanziamento europeo per la tutela della biodiversità, ha consentito la cattura di dieci orsi e il loro trasferimento dalla Slovenia al Trentino occidentale sotto l'egida della provincia autonoma di Trento.

Il progetto è stato un successo scientifico, tanto che oggi gli orsi in quel territorio ammontano a circa novanta individui.

Con il crescere della popolazione umana, sono aumentati anche i problemi legati alla convivenza nello stesso territorio con le attività umane che si sono continuate a svolgere senza tenere in alcun conto l'arrivo e la proliferazione dei pianigradi. La provincia autonoma di Trento

non ha mai elaborato un progetto che potesse favorire la convivenza pacifica fra uomini e orsi, limitandosi a interventi *ex post* che hanno invariabilmente determinato l'uccisione o la segregazione a vita di animali resisi responsabili di aggressioni nei confronti della popolazione.

Le specie *ursus arctos* e *canis lupus*, alle quali appartengono anche gli orsi e i lupi che vivono in Trentino, godono di un elevato grado di protezione in virtù dell'interesse europeo e internazionale alla loro tutela e per questo sono inserite nella Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e resa esecutiva dalla legge 5 agosto 1981, n. 503, nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a

Washington il 3 marzo 1973 e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddetta « direttiva *habitat* ».

La direttiva *habitat* e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di recepimento della stessa direttiva, vietano agli Stati membri dell'Unione europea qualsiasi intervento diretto nei confronti di orsi e di lupi, salvo consentirne in deroga anche l'uccisione nel caso in cui sia dimostrato che non sono disponibili soluzioni alternative.

In questo quadro normativo, la provincia autonoma di Trento ha approvato la legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, recante « Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale », in virtù della quale avoca a sé la gestione degli orsi e dei lupi, comprese le possibili uccisioni a fronte del parere positivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La legge provinciale ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale che, con la

sentenza n. 215 del 27 settembre 2019, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1.

Con la presente proposta di legge si valorizza la duplice natura dei grandi carnivori sia in quanto componenti della biodiversità nazionale, sia come esseri senzienti ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cristallizzando il principio che, come chiesto dalle norme europee, la gestione di orsi e di lupi è nell'esclusiva competenza dello Stato e, più specificamente, del Ministero della transizione ecologica che, a tale fine, si avvale del supporto dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana e della cooperazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, si prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare ogni anno, con il supporto dell'ISPRA, del citato Centro e di esperti, nonché in cooperazione con le regioni e con le province autonome, siano individuate le attività per promuovere la convivenza con i grandi carnivori, nonché per prevenire eventuali danni e per diffondere metodi non cruenti di gestione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Tutela dei grandi carnivori)*

1. Lo Stato garantisce e promuove, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la convivenza con i grandi carnivori in Italia e la loro tutela, anche quali esseri senzienti, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre normative internazionali, europee e nazionali vigenti in materia.

2. La presente legge si applica esclusivamente alle specie *ursus arctos* e *canis lupus*.

3. Il Ministero della transizione ecologica ha la competenza esclusiva sulla gestione dei grandi carnivori in Italia e a tale fine esso si avvale del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana e della cooperazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, privilegiando i metodi preventivi di formazione e di promozione alla convivenza nel territorio e gli interventi non cruenti.

4. Il Ministro della transizione ecologica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro nazionale di referenza per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana e di esperti in materia nonché in cooperazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti di gestione delle aree naturali protette, individua, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, le attività volte alla promozione della convivenza da attuare nei territori dove sono presenti grandi carnivori, nonché le attività per la prevenzione di eventuali danni e per la diffusione di metodi non cruenti di gestione.

Art. 2.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 1, causa la morte di un grande carnivoro è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

